

## Come si accerta lo stato libero di un ortodosso sposato civilmente

di G. Paolo Montini

La stabilizzazione del fenomeno migratorio porta sempre più frequentemente a confrontarsi nella vita pastorale con fedeli che appartengono ad altre Chiese o comunità ecclesiali. Uno degli ambiti in cui questo contatto è più frequente e intenso è, senza dubbio, quello matrimoniale.

Non raramente una parte cattolica si presenta dal proprio parroco intendendo sposare una parte ortodossa, la quale però ha alle spalle un matrimonio civile. Ordinariamente si tratta di un matrimonio civile attentato tempo addietro, quando la parte ortodossa era nella sua patria, ordinariamente un Paese dell'Europa orientale, e del quale matrimonio a suo tempo ha ottenuto il divorzio.

Come può il parroco accertare lo stato libero di quella parte ortodossa, così da permetterle di contrarre matrimonio canonico con la parte cattolica?

Questa è la questione che si intende affrontare in questa nota<sup>1</sup>, fondandosi soprattutto su una recente risposta della Segnatura Apostolica ad un quesito formulato da un vescovo dell'Europa settentrionale<sup>2</sup>.

### Procedura di investigazione prematrimoniale

La normativa canonica che riguarda una parte cattolica che, avendo alle spalle un matrimonio civile, intende contrarre matrimo-

<sup>1</sup> Per una trattazione più approfondita, documentata e giustificata dell'argomento della presente nota cf G.P. MONTINI, *La procedura di investigazione prematrimoniale è idonea a comprovare lo stato libero di ortodossi che hanno attentato matrimonio civile*, in «Periodica de re canonica» 97 (2008) 47-98.

<sup>2</sup> SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL [= SSTA], *responsum*, 3 gennaio 2007, prot. n. 38964/06 VT. Il testo autentico della risposta è pubblicato in «Periodica de re canonica» 97 (2008) 45-46. Il testo latino con una traduzione italiana, ad opera dell'Autore, per la comodità dei lettori è posto in appendice al presente studio.

nio canonico con una terza persona, è sufficientemente conosciuta e chiara, in quanto oggetto di una specifica interpretazione autentica:

«*Domanda.* Per comprovare lo stato libero di coloro che, benché soggetti alla forma canonica, hanno attentato matrimonio di fronte all'ufficiale civile o al ministro acattolico, si richiede necessariamente il processo documentale di cui al can. 1686, oppure è sufficiente l'investigazione prematrimoniale a norma dei canoni 1066-1067?

*Risposta.* Negativamente alla prima domanda. Affermativamente alla seconda»<sup>3</sup>.

In altre parole, se un cattolico (A), dopo essersi sposato civilmente con (B), intende ora contrarre matrimonio canonico con (C), è ordinariamente sufficiente che il parroco nella preparazione al matrimonio tra (A) e (C) verifichi lo stato libero di (A), senza bisogno di ricorrere al tribunale ecclesiastico. Il parroco verificherà due punti: I. se (A) al momento del matrimonio civile era tenuto alla forma canonica che richiede ai cattolici di sposarsi di fronte al parroco e a due testimoni (cf can. 1108 § 1); II. se (A) ha attentato il matrimonio civile con (B) e non ha poi mai celebrato questo matrimonio con (B) in chiesa oppure sanato questo matrimonio in radice.

Compiuta positivamente questa verifica, il parroco comprova lo stato libero di (A) e, *positis ponendis*, ossia compiute tutte le altre formalità richieste per ogni matrimonio, lo ammette al matrimonio canonico con (C).

Questa procedura semplificata, che permette di accertare lo stato libero di un cattolico sposato civilmente nella preparazione parrocchiale al matrimonio canonico, è utilizzabile anche nel caso in cui (A) e/o (B) anziché essere un cattolico è un ortodosso?

La Segnatura Apostolica, nella risposta cui si è fatto cenno, risponde affermativamente, permettendo di accertare lo stato libero di un ortodosso, sposato civilmente, nella preparazione al matrimonio canonico.

<sup>3</sup> «D. Utrum ad comprobandum statum liberum eorum qui, etsi ad canonicam formam adstricti, matrimonium attentarunt coram civili officiali aut ministro acatholico, necessario requiratur processus documentalis de quo in can. 1686, an sufficiat investigatio praematrimonialis ad normam cann. 1066-1067.

R. Negative ad primum; Affirmative ad secundum» (PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO, *Responsum* II, 26 giugno 1984, in AAS 76 [1984] 747). Già nell'itinerario di revisione del Codice era apparsa l'intenzione di specificare la continuità della prassi tradizionale con un canone finale dell'articolo sul processo documentale: «Si quis certo tenebatur ad canonicam formam celebrationis matrimonii et ea omnia neglecta matrimonium alio modo attentavit, eius status liber, quin opus sit via processuali, via administrativa, sive interventu defensoris vinculi, ab Ordinario loci declarari potest». La norma però non fu inserita perché ritenuta non necessaria a causa della sua ovvietà (cf «Communicationes» 11 [1979] 270).

## Un po' di storia

La risposta della Segnatura Apostolica pone fine ad una normativa piuttosto accidentata che ha visto quattro fasi principali.

*I fase, ossia quando i matrimoni civili di ortodossi erano ordinariamente ritenuti validi (fino al 1970)*

Prima del Concilio la dottrina e la giurisprudenza comuni ragionavano nel modo seguente: gli ortodossi non sono tenuti alla forma canonica del matrimonio (cf art. 90 § 2 *Crebrae allatae*). Ciò significa che li lega nella celebrazione del matrimonio il solo diritto naturale, secondo il quale si può senz'altro ritenere valido, quanto alla forma, ogni matrimonio contratto con una certa forma pubblica. Siccome la forma civile del matrimonio è pubblica, gli ortodossi che si sposano civilmente contraggono matrimonio valido.

*II fase, ossia quando i matrimoni civili di ortodossi sono ritenuti ordinariamente invalidi (dal 1970)*

La solenne affermazione del decreto conciliare *Unitatis redintegratio*, al numero 16, secondo cui

«le Chiese Orientali, memori della necessaria unità di tutta la Chiesa, hanno facoltà di reggersi secondo le proprie discipline, come più consone all'indole dei loro fedeli e più adatte a provvedere al bene delle anime»<sup>4</sup>,

aprì ad una nuova disciplina. Si trattava di scoprire quale fosse la disciplina delle Chiese orientali non cattoliche sul matrimonio civile dei loro fedeli. Due sentenze della Segnatura Apostolica aprirono il passo alla stabilizzazione della giurisprudenza rotale e universale: la sentenza 28 novembre 1970 (in riferimento ai matrimoni di ortodossi bizantini-romeni)<sup>5</sup> e la sentenza 23 novembre 1974 (in riferimento agli

<sup>4</sup> «[...] a primis iam temporibus Ecclesiae Orientis disciplinas proprias a Sanctis Patribus atque Synodis, etiam Oecumenicis, sancitas sequebantur. Cum autem unitati Ecclesiae minime obstet, immo decorem eius augeat et ad missionem eius implendam non parum conferat quaedam morum consuetudinumque diversitas, [...] Sacra Synodus, ad omne dubium tollendum, declarat Ecclesias Orientales, memores necessariae unitatis totius Ecclesiae, facultatem habere se secundum proprias disciplinas regendi, utpote indoli suorum fidelium magis congruas atque bono animorum consulendo aptiores» (UR 16).

<sup>5</sup> SSAT, sentenza 28 novembre 1970, in *una Romana, coram* STAFFA, prot. n. 751/69 VT: «Affirmative, seu constare de nullitate matrimonii ob defectum formae seu ritus sacri, in casu». Il testo della decisione è pubblicato in «Apollinaris» 48 (1975) 19-28.

ortodossi armeni)<sup>6</sup>. In esse si chiarificava e si motivava adeguatamente che la normativa vigente ortodossa considerava invalidi i matrimoni civili di fedeli ortodossi e tali dovevano essere ritenuti anche dalla Chiesa cattolica, in forza della dichiarazione conciliare.

Le sentenze ribadirono la necessità *ad validitatem* per gli ortodossi del *ritus sacer*, ossia della benedizione del sacerdote, nella celebrazione del matrimonio. Il matrimonio civile, privo ovviamente del *ritus sacer*, comportava quindi l'invalidità del matrimonio. Data la novità della giurisprudenza, la Segnatura Apostolica sottomise tutti i tribunali ecclesiastici ad una normativa processuale speciale nel caso in cui, in primo grado, essi avessero trattato di questi matrimoni invalidi per mancanza di *ritus sacer*. Dopo la decisione affermativa di primo grado essi dovevano chiedere alla Segnatura Apostolica l'approvazione della loro pronuncia, inviando al Supremo Tribunale anche tutti gli atti del processo.

### *III fase, ossia quando le cause sui matrimoni civili di ortodossi sono trattate dai tribunali (1976-2007)*

Dopo breve, però, visto il rapido adeguamento dei tribunali ecclesiastici alla nuova giurisprudenza, la Segnatura Apostolica rimetteva la materia al regime ordinario del diritto processuale.

In altre parole, i tribunali ecclesiastici erano chiamati a trattare secondo la normativa processuale ordinaria generale i casi loro sottoposti di invalidità di un matrimonio civile di ortodossi. Ciò significava che si dava ai tribunali, secondo la normativa universale, l'opzione di procedere secondo il processo documentale, allora chiamato sommario, oppure secondo il processo contenzioso ordinario.

Nel primo caso il vicario giudiziale, ricevuta la domanda e considerato che si trattava di un caso di mancanza di forma di celebrazione,

«tralasciate le formalità del processo ordinario, citate però le parti con l'intervento del difensore del vincolo, può dichiarare con sentenza la nullità del matrimonio» (can. 1686; cf pure cann. 1687-1688).

Nell'altro caso il vicario giudiziale costituisce il turno giudicante e si procede secondo la normativa di tutte le altre cause di nullità matrimoniale.

<sup>6</sup> SSAT, sentenza 23 novembre 1974, in *una Clevelanden.*, coram STAFFA, prot. n. 4326/73 CG: «Affirmative, seu constare de nullitate matrimonii ob defectum formae seu ritus sacri, in casu». Il testo è pubblicato in «Apollinaris» 49 (1976) 19-29.

*IV fase, ossia quando le cause sui matrimoni civili di ortodossi possono essere trattate anche nella preparazione al matrimonio (dal 2007)*

Con la risposta della Segnatura Apostolica che si commenta, si apre una fase nuova perché si ammette esplicitamente che lo stato libero di ortodossi sposati civilmente può essere comprovato anche nella fase di preparazione al matrimonio, senza l'obbligo di accedere al tribunale ecclesiastico<sup>7</sup>.

Le ragioni che hanno portato a questa innovazione sono di due ordini.

La prima è di carattere storico: la caduta del muro di Berlino, ossia la caduta dei regimi comunistici dell'Europa Orientale e la ritrovata libertà di religione e di movimento, ha moltiplicato i casi in cui la Chiesa cattolica è chiamata a confrontarsi con questa problematica e, soprattutto, ha abbattuto una seria ragione di perplessità nel giudizio sulla nullità dei matrimoni civili, ossia se l'accesso al matrimonio civile nel caso era stato necessitato dall'impossibilità di accedere al ministro sacro ortodosso in ragione della persecuzione religiosa esplicita o implicita. Si vedrà sotto l'importanza di questo aspetto.

L'altra è di carattere giuridico-sistematico, ossia l'analogia che vi è tra la fattispecie del cattolico che attenta il matrimonio civile e dell'ortodosso che attenta il matrimonio civile. Entrambi sono tenuti a contrarre matrimonio secondo una prescritta forma: per il cattolico la forma canonica; per l'ortodosso il *ritus sacer*. Per entrambi il favore del matrimonio, che comporta la presunzione di validità del matrimonio fino a prova contraria, interviene se si sono posti gli elementi esterni dell'atto giuridico, ossia la forma di celebrazione prescritta. E nel matrimonio civile attentato manca per entrambi la forma di celebrazione. In questo contesto risulta sufficientemente giustificata l'applicazione analogica dell'interpretazione autentica del 26 giugno 1984, sopra riferita, ai fedeli ortodossi: dove vi è la stessa ragione deve esserci la stessa legge, recita un noto brocardo giuridico (*Ubi eadem est ratio, eadem et lex*).

Potrebbe fare difficoltà a questa applicazione analogica un'apparente differenza tra cattolici e ortodossi. Mentre per i cattolici è chiaro che la normativa sul matrimonio civile dipende anche dal principio

<sup>7</sup> Alcune prese di posizione private di dicasteri della Curia romana e alcune prassi diocesane hanno anticipato di alcuni anni la risposta della Segnatura Apostolica, che si commenta. Ciò è avvenuto soprattutto attraverso l'applicazione analogica dell'interpretazione autentica riferita all'inizio di questo contributo.

fondamentale dell'inseparabilità tra contratto e sacramento (cf can. 1055 § 2), così che se non si contrae sacramento neppure si contrae matrimonio e così l'attentato matrimonio civile non si ritiene avere la *species* di matrimonio (che comporterebbe poi il *favor matrimonii* con l'esigenza del processo giudiziale), per gli ortodossi più volte si sente affermare che il matrimonio civile non è sacramento, ma è matrimonio. Ciò comporterebbe una differente dottrina matrimoniale tra cattolici e ortodossi, ma soprattutto una differente valutazione dell'attentato matrimonio civile, che impedirebbe di trattarlo processualmente come quello dei cattolici.

La questione è piuttosto seria. La Segnatura Apostolica in alcune sentenze degli anni Settanta ha ritenuto di poterla superare con un'argomentazione, che tuttora pare reggere:

«Con queste espressioni si vuole insinuare che i matrimoni celebrati senza la benedizione del sacerdote sono invalidi e nello stesso tempo si applica quella prassi denominata dell'economia o della dissimulazione, in forza della quale i coniugi che hanno attentato il matrimonio civile sono ugualmente ammessi alla comunione eucaristica»<sup>8</sup>.

### L'intervento dell'ordinario del luogo

La recente risposta della Segnatura Apostolica specifica che l'accertamento dello stato libero di un ortodosso sposato civilmente, avviene sì nella preparazione al matrimonio, ma da parte dell'ordinario del luogo oppure da parte del parroco, consultato l'ordinario.

Si tratta di una specificazione che merita attenzione, soprattutto perché pare perpetuare alcuni profili speciali di normativa per il caso degli ortodossi rispetto ai cattolici.

L'intervento dell'ordinario del luogo nella ordinaria preparazione al matrimonio, se si prescinde dalla libera, prudente ed autonoma scelta del parroco di interpellare l'ordinario quando si sentisse per qualsiasi ragione incerto in un caso particolare che gli appaia avere qualche singolarità o difficoltà, soggiace a condizioni ben note, che si riducono alle seguenti:

- il parroco è tenuto dal prescritto del can. 1071 a ottenere la licenza dell'ordinario del luogo nei casi ivi specificati (can. 1071 § 1, 1°-7°);

<sup>8</sup> «Quibus verbis innuitur matrimonia absque sacerdotis benedictione celebrata, invalida esse, et simul applicatur ea quae praxis "oeconomiae" vocatur seu dissimulationis, qua coniuges ita invalide coniuncti admittuntur nihilominus ad sacramenta» (SSAT, sentenza 23 novembre 1974, cit., p. 25, n. 8; cf più diffusamente *ibid.*, pp. 25-26, n. 9).

- la conferenza episcopale prescrive casi in cui l'intervento dell'ordinario è richiesto (cf can. 1067).

La prescrizione della Segnatura Apostolica non pare rientrare in alcuna delle fattispecie previste.

Non nella prima, anche se l'impostazione dell'art. 5 § 3 della istruzione *Dignitas connubii* [= DC] sembrerebbe far propendere in questo senso. Infatti, riprendendo il testo dell'interpretazione autentica sopra riferita, DC allarga la forbice dei canoni citati riguardo alla preparazione al matrimonio. L'interpretazione autentica si riferisce ai canoni 1066-1067, DC ai canoni 1066-1071. L'obiettivo dell'allargamento appare senz'altro il can. 1071, in cui è prevista la necessità della licenza dell'ordinario del luogo. E se tale estensione vale per i cattolici, che intendono contrarre matrimonio nella Chiesa cattolica latina, per analogia si estenderebbe anche agli ortodossi che nella medesima Chiesa intendono contrarre matrimonio.

Non nella seconda, che pare riservare alle conferenze episcopali la competenza a regolamentare la preparazione al matrimonio e, in essa, l'intervento dell'ordinario del luogo.

Il prescritto della risposta della Segnatura Apostolica potrebbe giustificarsi in forza della vigilanza, che al Supremo Tribunale compete, sulla retta amministrazione della giustizia (cf art. 124, 1° costituzione apostolica *Pastor bonus* [= PB]). E nel caso si tratterebbe proprio di amministrazione della giustizia, perché nel caso si stabilisce la possibilità di evitare il ricorso ai processi giudiziari.

In modo più pratico la peculiare prescrizione della Segnatura Apostolica pare si debba ritenere un grave monito: i parroci di fronte a questi casi, in cui sono coinvolti ortodossi sposati civilmente, non si sentano troppo sicuri perché la complessità del caso è sempre in agguato - come si vedrà tra poco - e, pertanto, non rinuncino ad almeno consigliarsi con l'ordinario del luogo che, in occasione della licenza da concedere ordinariamente per questi casi (cf, per esempio, can. 1071 § 1, 3°), valuterà se la comprovazione dello stato libero del fedele ortodosso svolta dal parroco sia nel caso ineccepibile.

Una verifica della normativa vigente sulla preparazione al matrimonio in Italia sembra dare ragione a quest'ultima interpretazione pratica. Infatti il *Decreto generale sul matrimonio canonico* ha diverse disposizioni che richiamano l'intervento dell'ordinario del luogo in fattispecie che si avvicinano a quella che ci occupa:

- art. 5: «Le prescrizioni canoniche riguardanti l'istruttoria comprendono [...] la domanda all'Ordinario del luogo di dispensa da eventuali impedimenti o la licenza alla celebrazione nei casi previsti dal codice di diritto canonico, dal presente decreto o dal diritto particolare». La previsione che il «diritto particolare» possa contemplare casi in cui è necessaria la licenza dell'ordinario del luogo pare ammettere che il diritto diocesano in tutte le sue forme possa richiedere per alcune fattispecie, tra cui la nostra, l'intervento dell'ordinario del luogo;
- art. 44: «Salvo il caso di necessità, coloro che hanno già contratto matrimonio civile non siano ammessi alla celebrazione del matrimonio canonico senza la licenza dell'Ordinario del luogo». La prescrizione non è esente da ambiguità, perché quanto segue nello stesso articolo («Possono verificarsi i seguenti casi») riguarda solo persone cattoliche «già sposate civilmente», e quindi non pare attenersi al caso di nostro interesse, che riguarda gli ortodossi;
- art. 49: «Nel caso di matrimonio misto [...] alla parte non cattolica il parroco chiede una dichiarazione che attesta che essa non ha mai contratto alcun matrimonio [...] Più precisamente, è necessario accertare che non vi sia l'impedimento di un precedente vincolo matrimoniale, a norma del can. 1085». La normativa non prevede il nostro caso, ma avverte che la licenza dell'ordinario del luogo è ordinariamente necessaria poiché si sarà di fronte ad un matrimonio misto (cf can. 1124).

In altre parole, sarà raro in concreto il caso in cui la preparazione al matrimonio nella Chiesa cattolica di una parte ortodossa che ha attentato matrimonio civile non debba per qualche ragione richiedere l'intervento dell'ordinario del luogo, il quale, in occasione di tale intervento, non potrà non verificare anche la ineccepibile comprovazione dello stato libero avvenuta da parte del parroco nel corso della medesima preparazione.

### **Le eccezioni in cui è necessario l'intervento del tribunale ecclesiastico**

Le difficoltà che hanno convinto la Segnatura Apostolica a menzionare l'intervento dell'ordinario del luogo nell'investigazione prematrimoniale nel caso di comprovazione dello stato libero di un



ortodosso che ha attentato precedentemente matrimonio civile, sono talmente incombenti che la stessa risposta del Supremo Tribunale menziona subito la possibilità che dubbi specifici costringano a ricorrere, anche in questi casi, al processo giudiziale da celebrare presso il tribunale ecclesiastico competente.

Dai due dubbi esplicitamente esemplificati, che sono i più macroscopici e frequenti, si possono intuire gli altri dubbi che possono sorgere.

Il primo attiene al dubbio sulle circostanze in cui è stato attentato il matrimonio civile. Non era raro, prima della caduta del muro, che fedeli ortodossi accedessero al matrimonio di fronte all'ufficiale di stato civile e omettessero la celebrazione del matrimonio con il rito sacro, per paura delle rappresaglie di un regime comunistico che perseguitava coloro che appartenevano alla Chiesa e la frequentavano. In queste circostanze l'attentato matrimonio civile era non già frutto di una libera scelta, bensì l'esito di una costrizione morale, in cui l'accesso al ministro sacro per il rito sacro del matrimonio si configurava come moralmente impossibile.

Ora, in queste circostanze, in cui il matrimonio con rito sacro è moralmente impossibile senza grave incomodo, per un cattolico il can. 1116 prevede una forma straordinaria di celebrazione valida e lecita del matrimonio canonico, in cui è richiesta solo la presenza di due testimoni. La forma civile del matrimonio, con la presenza di due testimoni, configura una modalità possibile di questa forma straordinaria. In tal modo il diritto canonico intende non già concedere una benigna disposizione, bensì riconoscere la prevalenza del diritto naturale al matrimonio e del diritto fondamentale ad accedere al sacramento del matrimonio sulle forme previste per le circostanze ordinarie.

La normativa ora descritta vale anche per gli ortodossi? La Chiesa cattolica ritiene di sì, proprio sulla base del fatto che la forma straordinaria è strettamente legata, se non direttamente richiesta, dal diritto naturale.

La verifica dell'eventuale presenza delle menzionate circostanze straordinarie nel matrimonio civile di ortodossi richiede però gli strumenti di indagine raffinati e incisivi del tribunale ecclesiastico e, pertanto, al sorgere di dubbi sull'esistenza di impossibilità morale di accedere al ministro sacro, il parroco inviterà a rivolgersi al tribunale ecclesiastico, nel quale poi si deciderà se procedere col processo documentale o con il processo ordinario.

Il secondo dubbio esemplificato attiene al battesimo di almeno una parte. L'investigazione prematrimoniale è idonea a comprovare lo

stato libero di ortodossi se il matrimonio civile è stato attentato da chi certamente era tenuto al rito sacro per celebrare matrimonio. Ora si è tenuti al rito sacro se almeno una parte è, per il caso che si sta valutando, ortodossa battezzata. Ora se si dubita del battesimo della parte ortodossa, si deve porre attenzione a provarlo fuori di ogni ragionevole dubbio, perché se il battesimo è avvenuto (validamente), allora si ha attentato matrimonio; se, invece, il battesimo non è avvenuto (validamente), il matrimonio potrebbe essere valido anche se la forma è stata civile.

Ora, ordinariamente, anche in questo caso solo un tribunale ecclesiastico ha gli strumenti per valutare l'esistenza e validità di un battesimo in ordine alla celebrazione del matrimonio: per tale motivo il parroco dovrà rinviare le parti al tribunale ecclesiastico competente.

## Conclusione

La normativa canonica descritta è all'incrocio di un nugolo di presupposti: l'autorità del parroco che conduce l'istruttoria prematrimoniale e ammette alle nozze; il riconoscimento che le Chiese orientali non cattoliche si reggono secondo la propria normativa, salvo il diritto divino, naturale e positivo; la dottrina dell'inseparabilità tra contratto e sacramento nel matrimonio.

Non sono da tralasciare due presupposti pratici: la preparazione dei parroci cui spetta la investigazione prematrimoniale; la collaborazione dei ministri sacri delle Chiese orientali non cattoliche nel reperimento di documenti e di dati. Deve ancora venire un ecumenismo giuridico e processuale, che permetta non solo l'agevole espletamento della comprovazione dello stato libero di un ortodosso nella istruttoria prematrimoniale, ma che preluda ad ulteriori e proficue semplificazioni<sup>9</sup>.

G. PAOLO MONTINI  
*Palazzo della Cancelleria*  
*00120 Città del Vaticano*

<sup>9</sup> Appartiene tuttora alle disquisizioni teoriche *de iure condendo* l'ipotesi della delibazione nella Chiesa cattolica di pronunce di nullità matrimoniali per mancanza di rito sacro (ossia per attentato matrimonio civile) emesse da autorità delle Chiese orientali non cattoliche. In pratica, *de iure condito*, non v'è differenza di trattamento e di valutazione tra questo tipo di dichiarazioni e quelle oggetto della dichiarazione della Segnatura Apostolica del 20 ottobre 2006, prot. n. 37577/05 VAR («Communicationes» 39 [2007] 66-67), commentata in questo fascicolo da P. Bianchi.